



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARIA ACIERNO

Presidente

LAURA TRICOMI

Consigliere – Rel.

MASSIMO FALABELLA

Consigliere

GIUSEPPE DONGIACOMO

Consigliere

ROBERTO AMATORE

Consigliere

Oggetto

Protezione
internazionale

Ud. 20/03/2023 CC
Cron.

R.G.N. 14097/2022

ORDINANZA

sul ricorso 14097/2022 proposto da:

..... effettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA, 82 presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Manente,
che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al
ricorso

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*,

- intimato-



avverso il decreto n. cronol. 12637/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2023 da TRICOMI LAURA.

RITENUTO CHE:

1. - Con ricorso ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, , proveniente dalla Nigeria, adì il Tribunale di Roma impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua domanda reiterata di protezione in tutte le forme.

Il richiedente aveva narrato di essere fuggito perché, alla morte del padre, avrebbe dovuto succedergli nella posizione che aveva nella setta degli Ogboni, contro la sua volontà, e perché avrebbe dovuto uccidere la madre aderendo a tale setta. Aveva riferito di essere stato imprigionato in Libia, dove aveva lavorato senza essere pagato, di avere poi raggiunto l'Italia e di temere vendette da parte degli appartenenti alla setta in caso di rientro in patria.

Il Tribunale, ritenuto non credibile il racconto circa le ragioni di fuga perché generico e non coerente, ha respinto ogni domanda, non ravvisando i presupposti per il riconoscimento di alcun tipo di protezione.

L'interessato ha proposto ricorso per conseguire la cassazione del decreto del Tribunale, sulla base di tre motivi corroborati da memoria.

Il Ministero dell'Interno si è riservato l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ex art.370, primo comma, cod.proc.civ.



CONSIDERATO CHE:

2.- Il ricorso propone i seguenti motivi:

I) violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8,14, per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato politico per le persecuzioni subite e il fondato timore di ulteriori persecuzioni ovvero di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), per il fondato timore del richiedente di essere in caso di rimpatrio oggetto di persecuzione da parte di soggetti non statuali, in assenza di possibilità o volontà delle autorità di fornire adeguata protezione, in conseguenza della dolorosa vicenda che lo aveva visto protagonista come da verbale di audizione avente ad oggetto le violenze e minacce subite da appartenenti di setta locale ivi introdotta nel dettaglio, di cui peraltro era esclusa la credibilità per inverosimiglianza in assenza di uno specifico approfondimento istruttorio.

II) violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. degli art. 33 Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951, art. 10 co.3 Cost e dell'art. 19 d.lgs. 286/1998; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, artt. 4 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 10, commi 4 e 5, con riferimento all'omessa audizione del ricorrente da parte dell'autorità giudiziaria del ricorrente necessaria ai fini dell'accertamento dei requisiti per il riconoscimento del diritto soggettivo alla protezione internazionale, anche nelle forme della protezione umanitaria tramite rilascio di permesso per casi speciali, da parte dell'ordinamento in ragione della presenza di indicatori di grave vulnerabilità, esposizione a trattamenti inumani e degradanti e di tratta di esseri umani dal paese di origine all'Italia.

III) omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 c.p.c., quale una più completa



disamina degli indicatori di particolare vulnerabilità del richiedente asilo ai fini della valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3.1.- Il primo motivo, concernente il diniego del rifugio e della protezione sussidiaria (art.14, lett. b) è infondato.

Pur prospettando violazioni di legge, il motivo si traduce in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle emergenze istruttorie e dell'accertamento compiuto dal Tribunale in maniera approfondita, anche mediante il ricorso a fonti accreditate, in merito alla portata del fenomeno della setta riferito dal richiedente ed ai fatti narrati, sulla scorta delle quali ha ravvisato la non credibilità delle dichiarazioni in merito.

Non risultano, peraltro, evidenziati, fatti decisivi di cui sia stato omesso l'esame.

3.2.- Il secondo motivo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.

Per quanto concerne l'audizione del richiedente, secondo l'insegnamento di questa Corte in materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d'indagine, non ha l'obbligo di procedere anche all'audizione del richiedente, salvo che quest'ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass. n. 25439/2020; Cass. n. 21584/2020). Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in



manca di videoregistrazione, l'omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, pertanto, contenere l'indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. n. 25312/2020).

A tale onere il ricorrente ha ottemperato, avendo indicato in maniera autosufficiente, anche con riferimento alla documentazione a sostegno, le circostanze, diverse da quelle relative all'atteggiamento minaccioso della setta degli Ogboni, su cui voleva essere ascoltato: segnatamente, le vicende occorsegli e le violenze subite in Libia, la sostanziale riduzione in schiavitù e lo sfruttamento del suo lavoro in agro pontino, dove è impegnato come bracciante agricolo stagionale da alcuni anni, le condizioni di salute, la frequenza di un corso di lingua italiana.

Orbene, questi profili avrebbero potuto essere approfonditi con l'audizione, al fine di valutare la ricorrenza o meno dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, avendo il Tribunale ricondotto la vicenda in esame sotto l'ambito applicativo dell'art.19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art.32.3 del d.lgs. n.25/2008, quali risultanti all'esito delle modifiche introdotte dal d.l. n.130/2020, conv. in legge n.173/2020, applicabili in ragione dell'art.15, comma 1.

4.- In conclusione vanno accolti i motivi secondo e terzo, rigettato il primo; il decreto impugnato va cassato e la controversia va rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per l'espletamento dell'incombente istruttorio ed il riesame alla luce dei principi espressi, dovendo anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.



- Accoglie i motivi secondo e terzo, rigetta il primo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2023.

La Presidente

Maria Acierno

